

**COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA**  
Provincia di Rovigo

# *Regolamento Comunale di polizia mortuaria*

Approvato con delibera C.C. n. 28 del 30.08.2004

modificato con delibere di C.C. n. 35 del 28.12.2010, n. 36 del  
30.09.2011, n. 8 del 29.04.2013

## Indice

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>
1	Oggetto
2	Competenze
3	Responsabilità
4	Servizi gratuiti
5	Atti a disposizione del pubblico

#### **CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>
6	Depositi di osservazione e obitori

#### **CAPO III FERETRI**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>
7	Deposizione della salma nel feretro
8	Verifica e chiusura feretri
9	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
10	Fornitura gratuita feretri
11	Piastrina di riconoscimento

#### **CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>
12	Trattamento antiputrefattivo
13	Trasferimento di cadavere
14	Trasporti da altri Comuni per seppellimento o cremazione
15	Trasporto di ceneri e resti
16	Modalità del trasporto e del percorso
17	Riti religiosi
18	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

### **TITOLO II - CIMITERI**

#### **CAPO I CIMITERI**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>
19	Manutenzione
20	Operazioni di Polizia Mortuaria
21	Ammissione nel cimitero
22	Disposizioni generali – Vigilanza

#### **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>
23	Disposizioni generali
24	Piano regolatore cimiteriale

#### **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>
-----------------	--------------------

25	Disposizioni generali
26	Cippo
27	Tumulazione
28	Deposito provvisorio

#### **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>
29	Esumazioni ordinarie
30	Esumazioni straordinarie
31	Estumulazioni
32	Esumazioni e estumulazioni gratuite e a pagamento
33	Raccolta delle ossa
34	Oggetti da recuperare
35	Disponibilità dei materiali

#### **CAPO V CREMAZIONE**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>
36	Registro comunale per la cremazione e autorizzazione alla cremazione.
37	Affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione in luogo diverso dal cimitero
37-BIS	Ammissione e collocazione di urna cineraria in cimitero
37-TER	Dispersione delle ceneri

#### **CAPO VI POLIZIA DEL CIMITERO**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>
38	Orario
39	Disciplina all'ingresso
40	Divieti speciali
41	Riti funebri
42	Fiori e piante ornamentali

### **TITOLO III - CONCESSIONI**

#### **CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>
43	Sepulture private
44	Durata delle concessioni
45	Modalità di concessione
46	Uso delle sepulture private
47	Manutenzione, canone annuo, affrancazione
48	Costruzione dell'opera – termini

#### **CAPO II RINUNCE**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>
49	Rinunce
50	Rinuncia di concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
51	Rinuncia di concessione a tempo determinato di durata uguale a

	99 anni
52	Rinuncia a concessione di aree libere
53	Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

### **CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>
54	Revoca
55	Decadenza
56	Provvedimenti conseguenti la decadenza
57	Estinzione

## **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

### **CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>
58	Accesso al Cimitero
59	Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
60	Responsabilità
61	Recinzione aree – materiali di scavo
62	Introduzione e deposito materiali
63	Orario di lavoro e sospensione dei lavori in occasione Commemorazione defunti
64	Vigilanza
65	Obblighi e divieti per il personale del cimitero

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>
66	Registro delle operazioni cimiteriali
67	Scadenario delle concessioni

### **CAPO II DISPOSIZIONI FINALI**

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>
68	Efficacia delle disposizioni del Regolamento
69	Cautele
70	Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria
71	Concessioni pregresse
72	Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

# **TITOLO I**

## ***DISPOSIZIONI GENERALI***

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **ART. 1**

##### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 18 del 04.03.2010, ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare in ambito comunale i servizi di polizia mortuaria.

##### **ART. 2**

##### **Competenze**

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco.
- 2) Il Sindaco può delegare in tutto o in parte tali funzioni ad un consigliere o ad impiegati ritenuti idonei.

##### **ART. 3**

##### **Responsabilità**

- 1) Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo usati in modo inadatto .
- 2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatti altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

##### **ART. 4**

##### **Servizi gratuiti**

- 1) Sono gratuiti i seguenti servizi d'interesse pubblico:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio d'osservazione dei cadaveri;
  - c) l'inumazione in campo comune;
  - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune, ove istituito;
  - f) il feretro e le spese di trasporto per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere le spese ed altri enti e/o istituzioni non si facciano carico di tali oneri;
  - g) le operazioni d'esumazione ordinarie da campo comune;
  - h) le operazioni d'estumulazione ordinarie disposte dal Comune.
- 2) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle previste tariffe adottate con atto deliberativo di Giunta Comunale, da corrisponderci direttamente alla Ditta affidataria del servizio, cui questo Comune si avvale.

## ART. 5

### **Atti a disposizione del pubblico**

- 1) Presso l'Ufficio di polizia mortuaria comunale sono tenuti a disposizione per la consultazione di chiunque possa averne interesse:
  - a) il registro previsto dall'Art.52 del DPR 285 /1990;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della L .241/1990.
- 2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico presso il Cimitero Comunale gli orari di apertura e chiusura sia invernale che estivo.

## CAPO II

### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

## ART. 6

### **Depositi di osservazione e obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentato o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza sia dei familiari sia di persone estranee.

## **CAPO III FERETRI**

### ART. 7

#### **Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente in tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. competente detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale secondo quanto dispone il Dec. Lgs. 17.03.1995, n. 230 e successive modifiche in quanto applicabili.

### ART. 8

#### **Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché all'identificazione del cadavere;

### ART. 9

#### **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - per inumazione: il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità;
  - per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990;
  - per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, se il trasporto è per o dall'estero;

- per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km: è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a 25 mm a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/1990;
  - per cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso; laddove invece il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso, la salma deve essere racchiusa in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d); la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettivo-diffusiva vengono sempre effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
  3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'ASL, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.
  4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
  5. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### ART. 10

##### **Fornitura gratuita feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per "inumazione" e sostiene le spese di trasporto del feretro per le persone come previsto dall'art. 4 lett. g) del presente regolamento.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

#### ART. 11

##### **Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o all'inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.



**CAPO IV**  
**TRASPORTI FUNEBRI**

ART. 12

**Trattamento antiputrefattivo**

1. Se il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi o, negli altri mesi, in località che col mezzo di trasporto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o quando il trasporto venga eseguito dopo 48 ore dal decesso, alla salma deve essere praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 DPR 285/90, ad eccezione delle salme imbalsamate.

ART. 13

**Trasferimento di cadavere**

1. Il trasporto di cadavere, autorizzato dal Sindaco o da altra autorità competente, ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90 in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa dell'abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
3. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio, ecc., ed il trasporto al cimitero dei nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 14

**Trasporti da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Per le salme provenienti da altro Comune deve essere accertata da parte del personale comunale adibito al Cimitero la regolarità dei documenti.
2. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
3. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
4. Al decreto è successivamente allegato il nulla-osta del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.

8. Il suddetto nulla-osta non è richiesto se il trasporto avviene verso altro Comune appartenente alla stessa ASL del Comune richiesto dell'autorizzazione al trasporto.
5. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
6. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### ART. 15

##### **Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 37.

#### ART. 16

##### **Modalità del trasporto e del percorso**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di Polizia Mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ART. 17  
**Riti religiosi**

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in Chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ART. 18  
**Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, secondo i casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

## **TITOLO II**

### ***CIMITERI***

#### **CAPO I**

#### **CIMITERI**

##### ART. 19

#### **Manutenzione**

1. Alla manutenzione del cimitero così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con proprio personale (o con forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 30, 31 e 32 del D.Lgs. n.267/2000).

##### ART. 20

#### **Operazioni Polizia Mortuaria**

1. Sono riservate al personale addetto al cimitero le seguenti operazioni:
  - inumazioni;
  - esumazioni;
  - tumulazioni;
  - estumulazioni;
  - traslazione di salme;
  - ricevimento feretri;
  - collocazione urne cinerarie
  - dispersione delle ceneri

##### ART. 21

#### **Ammissione nel cimitero**

2. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i resti mortali o le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti mortali o le ceneri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
4. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90 (art. 50, comma 1d) DPR 285/90).

##### ART. 22

#### **Disposizioni generali – Vigilanza**

1. E' vietata la sepoltura dei cadaveri in luoghi diversi dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del DPR n. 285/1990 e al DPCM 26.05.2000, pubblicato nella G.U. 11.10.2000 n. 238 (competenze ministeriali in materia trasferite alle Regioni).
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR n. 285/1990.
4. Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

**CAPO II**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**  
**E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

**ART. 23**

Disposizioni Generali

1. Il cimitero ha un campo comune destinato alle inumazioni ordinarie decennali ed alla collocazione delle urne cinerarie biodegradabili, nonché una porzione di terreno per la dispersione delle ceneri.
2. Compatibilmente con le esigenze di detto campo, il cimitero, ha pure aree destinate alle tumulazioni in loculi ed a sepolture private.

**ART. 24**

Piano cimiteriale

1. Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
3. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.
4. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.
5. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
6. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, dalle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
7. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

## **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### ART. 25

#### **Disposizioni generali**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - Sono comuni le sepolture della durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
  - Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree in concessione.

### ART. 26

#### **Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici o portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. E' consentita la posa da parte dei privati, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm.120 dal piano di campagna, che dovrà essere da loro tenuto in stato di decoro e di conservazione.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del DPR 285/90.

### ART. 27

#### **Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree cimiteriali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione.
3. E' consentito poter collocare in un loculo un unico feretro e, eventualmente, anche una cassetta resti o una cassetta cineraria.

### ART. 28

#### **Deposito provvisorio**

1. Previa richiesta motivata dei familiari ed autorizzazione del Sindaco, è consentito collocare un feretro provvisoriamente in un loculo disponibile.
2. Ciò è ammesso nei seguenti casi:
  - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato;
  - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

- per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La suddetta concessione provvisoria, in ogni caso, non potrà eccedere la durata di anni due.
  4. La tariffa per le lettere a) e b) del secondo comma del presente articolo, da corrispondersi in via preventiva, valutata la durata temporale del deposito provvisorio, è fissata in ragione mensile di 1/360 (un/trecentosessantesimo) del canone di concessione del loculo. Tale tariffa dovrà moltiplicarsi per i mesi richiesti di deposito provvisorio.
  5. Per il punto c) di cui al secondo comma del presente articolo il deposito provvisorio è concesso gratuitamente, salvo l'immediata attivazione alla traslazione della salma non appena la sepoltura definitiva sarà resa disponibile.



**CAPO IV**  
**ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

**ART. 29**

**Esumazioni ordinarie**

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del DPR 285/1990 e cioè di 10 anni.
2. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successive sepolture entro un ventennio dalla tumulazione.
3. Sono ridotte a 5 anni le inumazioni eseguite dopo un ventennio dalla tumulazione; è inoltre autorizzabile, ad istanza degli aventi titolo, la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale;
4. Le esumazioni ordinarie non verranno eseguite ad eccezione di esigenze particolari valutate di volta in volta dal Sindaco, nei mesi da maggio a settembre.
5. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprie ordinanze.
6. E' compito dell'incaricato del servizio cimiteriale la valutazione sullo stato di mineralizzazione della salma esumata.
7. Delle operazioni di esumazione a turno ordinario viene compilato un elenco che viene pubblicato all'Albo Pretorio nonché all'ingresso del Cimitero e viene comunicata ai familiari della salma da esumare, quando possibile. Se non reperibili i familiari si procede mediante avviso scritto da apporre alla sepoltura, a titolo di pubblicità per chiunque abbia conoscenza di notizie.
8. I resti mortali, ad avvenuta mineralizzazione, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto, o deposti nell'ossario comune se non richiesti.

**ART. 30**

**Esumazioni straordinarie**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza: per provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altre sepolture dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR n. 285/1990;
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla

morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'ASL dichiara che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

#### ART. 31 **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato ovvero quelle per cui la tumulazione della salma sia stata di almeno venti (20) anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) a richiesta dei familiari aventi diritto sulla salma, quando la concessione del loculo non sia scaduta o dopo qualsiasi tempo dalla sepoltura se trattasi di tomba di famiglia.
  - b) su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. I resti mortali, ad avvenuta mineralizzazione, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
5. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. E' autorizzabile, **ad istanza degli aventi titolo**, la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale;
7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione con nuovo avvolgimento in zinco.
8. Si considera equiparata all'estumulazione straordinaria l'apertura di loculo occupato (sia in concessione sia in tomba di famiglia), per l'inserimento di cassetta ossario.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza alla scadenza delle concessioni o quando siano comunque trascorsi almeno 40 anni per quelle sepolture il cui atto di concessione non sia stato rinvenuto né negli archivi comunali né presso eventuali familiari interpellati.

#### ART. 32 **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, disposte dal Sindaco, sono eseguite gratuitamente.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento di apposita tariffa.

ART. 33  
**Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte in occasione di operazioni di esumazione ed estumulazione, salvo richiesta di collocamento in cellette ossario, loculo o tomba in concessione, devono essere depositate nell'ossario comune.
2. Le cassette ossario sono a carico del richiedente.

ART. 34  
**Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume si possano rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni e estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di mesi 12. Se reclamati, prima della consegna dovrà redigersi il processo verbale di cui al comma 2); se non reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 35  
**Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni o private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse a nuovi richiedenti senza necessità di abbattere il manufatto già esistente, se trattasi di loculi sotterranei. Sarà necessaria una preventiva valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale circa il valore cui riconcedere la sepoltura.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne

sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere di valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V CREMAZIONE**

### ART. 36

#### **Registro comunale per la cremazione e autorizzazione alla cremazione**

1. Presso l'Ufficio dei Servizi Demografici è istituito il registro comunale per la cremazione, tenuto, su modello approvato dall'ufficio medesimo.
2. Nel registro viene annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel Comune.
3. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
4. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
5. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto.
6. A tale scopo è istituito apposito modello come previsto dall'art. 48, c. 3.
7. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C.
8. In ogni caso i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.
9. L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.
10. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato.
11. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.
12. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR n. 285/1990, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni previste dai commi precedenti.

### ART. 37

#### **Affidamento dell'urna cineraria, ai fini della conservazione in luogo diverso dal cimitero**

1. L'affidamento dell'urna cineraria ai fini della conservazione in luogo diverso dal cimitero è effettuata secondo la sottoindicata procedura:
  - Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri;

- Verifica da parte degli uffici comunali competenti della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi;
  - Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del servizio sopra individuato;
  - Consegna dell'urna e verbalizzazione, da parte del responsabile del forno crematorio;
  - Obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza entro 60 giorni.
2. L'urna, che deve contenere le ceneri di una sola salma, dev'essere conservata in luogo confinato e stabile (teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno.
  3. Spetta al Responsabile dei servizi demografici, il compito di concedere ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla L.R. 18/2010.
  4. Il Comune può procedere a controlli sulla collocazione delle ceneri anche a mezzo sopralluoghi periodici a cura della Polizia Locale.

#### ART. 37-BIS

#### **Ammissione e collocazione di urna cineraria in cimitero**

1. Le ceneri sono ammesse nel Cimitero, al pari delle salme e delle ossa, con identiche prescrizioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
2. All'interno del cimitero è individuata l'area ove consentire l'interramento dell'urna cineraria.
3. L'urna da interrare dev'essere in materiale biodegradabile.
4. E' consentito l'interramento dell'urna cineraria biodegradabile anche in aree già avute in concessione per sepoltura.

#### ART. 37-TER

#### **Dispersione delle ceneri**

1. Nel territorio di questo comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale.
2. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), come risulta, da ultimo, dalle delibere di Giunta Comunale n. 106 del 05.07.1993 e n. 55 del 04.07.2008.
3. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

4. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:
  - In aree naturali, ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi
  - In tutti i corsi d'acqua/fiumi, nei tratti liberi da manufatti e natanti
5. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
6. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purchè l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
7. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
8. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
9. Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al custode del Cimitero.
10. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 della L.R. 130/2001, provvede alla dispersione il personale individuato come incaricato delle operazioni in Cimitero.
11. È individuata apposita area cimiteriale per la dispersione delle ceneri.
12. La dispersione nell'apposita area cimiteriale è consentita per “aspersione” delle ceneri.

**CAPO VI**  
**POLIZIA DEL CIMITERO**

ART. 38

**Orario**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagione, dal Sindaco;
2. L'orario di apertura al pubblico è affisso all'ingresso del cimitero;
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio, compatibilmente con la disponibilità del personale addetto al cimitero e per comprovati motivi.
4. Ogni accesso al cimitero in occasione di funerali deve essere preventivamente segnalato all'ufficio di polizia mortuaria e all'addetto al cimitero;
5. L'orario di apertura al pubblico è affisso all'ingresso del cimitero.

ART. 39

**Disciplina all'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. E' consentito, per problemi di deambulazione, il transito con biciclette, nel tratto di viale tra il cancello e il cimitero.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a fanciulli minori di anni 10 se non accompagnati;
  - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone cieche;
  - alle persone in stato di ubriachezza;
  - alle persone vestite in modo indecoroso o comunque in condizioni di contrasto con il carattere del cimitero;
  - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

ART. 40

**Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - tenere contegno chiassoso;
  - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
  - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
  - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
  - attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
  - sedere sui tumuli, sui monumenti e camminare sulle tombe;
2. E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Responsabile Ufficio Tecnico Comunale.
3. Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.



4. Chiunque tenesse nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 41  
**Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.

ART. 42  
**Fiori e piante ornamentali**

1. Sulle sepolture private ad inumazione, sulle tombe dei campi comuni, nelle aree scoperte delle tombe gentilizie si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché le radici e i rami non invadano le tombe vicine.
2. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10 a condizione che non diventino siepe e che comunque siano coltivati in appositi contenitori.
3. Nel caso superassero detta misura, essi dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'addetto al cimitero, all'altezza prescritta.
4. Qualora ci fosse inadempienza, il Responsabile del Servizio disporrà d'autorità per il taglio o l'eliminazione con spese a carico degli stessi inadempienti.
5. Non possono collocarsi vasi di fiori da parte dei concessionari dei loculi posti in seconda, terza e quarta fila partendo dal basso, in quantità tale da recare intralcio a quelli della fila più bassa, escludendo alla vista tali lapidi. Il personale addetto al cimitero è autorizzato a rimuoverli.

## **TITOLO III**

### **CONCESSIONI**

#### **CAPO I**

#### **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

##### **ART. 43**

##### **Sepulture private**

1. Per le sepulture private è concesso, (nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 24) l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione o inumazione.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepulture individuali (loculi, ossarietti, ecc.).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni e esumazioni.
6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione, la durata;
  - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale, rappresentante pro tempore, i concessionari /ie;
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
9. Non possono essere oggetto di prenotazione le aree per inumazione in campo comune. A tal fine le salme sono collocate in successione per fila.

ART. 44

**Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata è fissata come di seguito:
  - in 30 anni per gli ossarietti e/o nicchie cinerarie individuali;
  - in 30 anni per i loculi e le sepolture private individuali;
  - in 50 anni per costruzione di edicole funerarie a terra;
  - in 99 anni per area costruzione tombe di famiglia;
3. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento al piano regolatore Cimiteriale approvato con di cui all'art.24.
4. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
5. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.

## **TITOLO III**

### **CONCESSIONI**

Disposizioni Generali

#### ART. 45

##### **Modalita' di concessione**

1. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Nel caso di ampliamento del Cimitero, per le aree disponibili verrà redatto apposito bando nel quale saranno indicati requisiti di priorità.
2. La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.
4. La concessione di aree e manufatti ad uso sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III, e IV comma lettera b) dell'art. 54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale, a favore di quel richiedente di età superiore ai 65 anni che dimostri di non avere ascendenti e/o discendenti diretti o conviventi o, se coniuge superstite del defunto, senza limiti di età.
6. Analogamente la concessione è possibile alla seguente categoria di persone:
  - a. che siano nate nel Comune di Villanova Marchesana;
  - b. che vi abbiano avuto in vita la residenza, pur se per brevi periodi;
  - c. che abbiano il coniuge residente nel Comune o sepolto nel Cimitero di Villanova Marchesana.  
Il coniuge vivente che abbia titolo a richiedere la concessione a termini del presente articolo, può farlo sia per sé sia per il proprio coniuge che invece non vi abbia titolo secondo il presente articolo;
  - d. che abbiano parenti entro il 2° grado residenti nel Comune o sepolti nel Cimitero Comunale di Villanova Marchesana;
  - e. che abbiano affini entro il 1° grado residenti nel Comune o sepolti nel Cimitero Comunale di Villanova Marchesana;
7. Il coniuge superstite può ottenere in concessione un loculo posto vicino a quello in cui trovasi il coniuge defunto, se disponibile.
8. Il numero minimo di loculi che il Comune deve mantenere a disposizione per emergenze è fissato in n. 5 (cinque) loculi.

#### ART. 46

##### **Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto dall'art.44, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art.93 del DPR 10/9/1990 n.285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Dovranno essere autorizzate le sepolture di persone non rientranti nella categorie indicate al comma 2 ma che siano legate al concessionari da motivi affettivi.
4. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

#### ART 47

##### **Manutenzione, canone annuo, affrancazione.**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Per motivi di decoro e di uniformità, per sostituire le piastre in marmo poste a chiusura dei loculi dati in concessione, deve essere presentata idonea richiesta al sindaco;
3. Le piastre eventualmente così sostituite devono essere riconsegnate al Comune, a disposizione del Cimitero per eventuali sostituzioni o manutenzioni. Le piastre collocate in sostituzione di quelle in dotazione devono quanto più possibile armonizzarsi con le restanti, onde evitare effetti di disdicevole policromia.
4. Nelle sepolture private costruite dal Comune, lo stesso provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
5. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
  - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - l'ordinaria pulizia;
  - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
6. Qualora il concessionario non provveda per 3 anni al pagamento del canone (qualora previsto), il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

#### ART. 48

##### **Costruzione dell'opera – Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo comma dell'art. 43, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, può essere concessa ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga.

CAPO II  
**RINUNCE**

ART. 49  
**Rinunce**

1. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e sottoscritta, allegando fotocopia di documento di identità se non sottoscritta direttamente presso gli uffici comunali.
3. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.
4. La rinuncia non costituisce atto di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.31 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia Mortuaria richiedendo, contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
6. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 46, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
7. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.46, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
8. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 25 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 50

**Rinuncia di concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.
2. In tal caso al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, spetterà il rimborso di una somma come segue:
  - a) fino al 10° anno dalla firma del contratto: rimborso pari al 80% del canone versato;
  - b) per il periodo successivo e fino al 20° anno dalla firma del contratto: rimborso pari al 50% del canone versato;
  - c) per il periodo successivo al 20° anno dalla firma del contratto: rimborso pari al 20% del canone versato.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### ART. 51

##### **Rinuncia di concessione a tempo determinato di durata uguale a 99 anni**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura di famiglia o collettività a tempo determinato di durata uguale a 99 anni.
2. Se la rinuncia interviene:
  - a) entro il 10° anno dalla firma del contratto: rimborso pari al 80% del canone versato;
  - b) per il periodo successivo e fino al 20° anno dalla firma del contratto: rimborso pari al 50% del canone versato;
  - c) per il periodo successivo al 20° anno dalla firma del contratto: rimborso pari al 20% del canone versato.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### ART. 52

##### **Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
  - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
  - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 80% del canone di concessione versato, fino al 10° anno dal contratto; successivamente il rimborso viene fissato nel 50% del canone versato.
3. E' fatta salva la facoltà riconosciuta al Sindaco di autorizzare che il canone così versato sia riconosciuto valido per nuova diversa concessione di loculo individuale.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### ART. 53

##### **Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la costruzione di tomba di famiglia o cofano sepolcrale salvo i casi di decadenza, quando:
  - Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti
2. Nel caso di cui al punto a) il canone di concessione versato verrà trattenuto per le spese di ripristino dell'area; nel caso di cui al punto b) ai rinuncianti viene riconosciuto un rimborso pari all'80% del canone di concessione versato.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.



**CAPO III**  
**REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

**ART. 54**

**Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del DPR 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

**ART.55**

**Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione,
  - b) in caso violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art. 45, comma 3°,
  - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall'art.48,
  - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi alla manutenzione delle sepoltura previsti dall'art. 47;
  - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

#### ART. 56

#### **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2) Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### ART. 57

#### **Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 44, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del DPR 285/90.
2. Alla scadenza delle concessioni di aree per sepolture di famiglia gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere della concessione se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in campo comune, nell'ossario Comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV**

### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

#### **CAPO I**

#### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

##### ART. 58

##### **Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata al versamento di un deposito cauzionale, ove previsto, stabilito dal tariffario da prestarsi anche con eventuale polizza fideiussoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 40 in quanto compatibile.

##### ART. 59

##### **Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti per la costruzione di sepolture private dovranno essere approvati secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 285/90 e dell'art. 94 del medesimo DPR.
2. Il numero massimo dei loculi costituenti l'opera è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa, arrotondata all'unità superiore. Eventuali deroghe possono essere autorizzate in fase di approvazione di progetto solamente per armonizzare le nuove costruzione con quelle già esistenti. In ogni caso il numero massimo di loculi in elevazione sopra il piano campagna non può essere superiore a quattro, più l'eventuale piano ossari.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

4. Ogni variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
5. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente far pervenire all'Ufficio Tecnico Comunale una comunicazione con la descrizione dei lavori da eseguire.

#### ART. 60

##### **Responsabilità**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

#### ART. 61

##### **Recinzione aree – materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta asportati dal Cimitero; in ogni caso l'impresa deve pulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### ART. 62

##### **Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione, all'interno del Cimitero, dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

#### ART. 63

##### **Orario di lavoro e sospensione dei lavori in occasione Commemorazione defunti**

1. Non è consentito lavorare nei giorni festivi salvo quanto previsto dal comma 3° dell'art.40.
2. L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.
3. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato al comma precedente.

ART. 64  
**Vigilanza**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati e alle comunicazioni e permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione del Sindaco e del Responsabile del servizio di polizia mortuaria dei provvedimenti previsti dalla legge.

ART. 65  
**Obblighi e divieti per il personale del cimitero**

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.
2. Altresì il personale del Cimitero è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico,
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo,
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso,
  - b) ricevere compensi da parte del pubblico o di ditte,
  - c) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del Cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **TITOLO V**

### ***DISPOSIZIONI VARIE E FINALI***

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI VARIE**

ART. 66

#### **Registro delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto al Cimitero è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt.52 e 53 del DPR 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

ART. 67

#### **Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alla scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

#### **CAPO II**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 68

#### **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore senza ledere gli eventuali diritti acquisiti dei concessionari.
2. Il Regolamento di polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente senza ledere gli eventuali diritti acquisiti dai concessionari.

ART. 69

#### **Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazione, esumazione, traslazione, ecc..) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., si intende che agisce in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### ART. 70

##### **Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

1. Ai sensi dell'art. 107 del TUEL, spetta al dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula dei atti concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quanto tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
2. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni già in essere per la stipula dei contratti di concessioni cimiteriali a favore del personale dipendente.
3. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione di Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi art.42 del TUEL.

#### ART. 71

##### **Concessioni pregresse**

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, esclusivamente per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. E' ad esse applicabile ogni altra nuova disposizione di cui al presente regolamento.

#### ART. 72

##### **Sepulture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "Immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.